

Gli NFT, nuova frontiera dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti digitali.



Oltre ad aver sollevato un fortissimo interesse nel mercato digitale, gli NFT sono una vera rivoluzione nel campo del diritto d'autore e ora non solo nel settore della crypto art.

In più scritti e da ultimo anche in una mia intervista [Il Sole 24 Ore – Diritto24 intervista Giovanni Bonomo – AL Assistenza Legale](#) ho parlato dell'editoria digitale e dell'evoluzione della tecnologia DLT (*Distributed Ledger Technology*) alla base della *blockchain* nella nostra società dell'informazione e multimediale.

Sul versante del diritto d'autore resta il fatto che questa stessa nozione, insieme a quella di proprietà intellettuale, viene fortemente trasformata dall'avvento del digitale: questo per la difficoltà di un adeguamento giuridico-formale all'odierna dimensione appunto multimediale della nostra società, specialmente nel momento in cui si tenta di replicarne le caratteristiche legate ad una realtà ancora analgica.

Occupandomi poi di **A.I. Artificial intelligence** e di **DeFi**

Decentralized Finance ha previsto un futuro, nemmeno remoto, in cui grazie alla decentralizzazione di beni e servizi tramite la *blockchain* si realizzerà quel meccanismo virtuoso di cooperazione tra gli uomini e di Intelligenza Collettiva che non solo farà compiere progressi inediti sul versante scientifico e tecnologico, ma porrà anche fine a molte diseguaglianze e a forme di pirateria legate ancora ai sistemi proprietari tradizionalmente intesi.

La nascita del “token” e la “tokenizzazione” di beni e servizi segna un passo decisivo della *sharing economy*, come dico in <https://www.alassistenzalegale.it/la-tokenizzazione-beni-servizi-quale-passo-decisivo-della-sharing-economy-dalle-ico-alle-sto-le-nuove-imprese/>. Un **token** è un insieme di informazioni digitali all'interno di una *blockchain* che conferiscono un diritto di proprietà a un determinato soggetto.

La **tokenizzazione** è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una *blockchain*, dove il bene reale e il *token* sono collegati da uno **smart contract** (contratto intelligente). Quindi “tokenizzare” significa generare un token e collegarlo a un bene mediante questo tipo di contratto.

Per tale finalità il token deve diventare risorsa non fungibile, dovendo rappresentare un bene nella sua unicità e non essere quindi più interscambiabile così come interscambiabili sono e restano le altre risorse digitali e le cryptovalute, per loro natura fungibili.

Nascono così i **Non Fungible Token** o **NFT**, utilizzati per creare una scarsità digitale verificabile di proprietà digitale. L'arte è stata uno dei primi casi d'uso degli NFT: sappiamo della possibilità di fornire prove certe di autenticità, grazie alla *blockchain*, di opere d'arte che altrimenti subirebbero una riproduzione e distribuzione massiva e non autorizzata in Internet. Di questo ho parlato in un mio intervento a proposito di ArtID <https://artid.ch> “Art is the

new currency” (https://youtu.be/ECLiKXuT_jI).

Allo stesso modo le opere d’arte che nascono digitali e che vengono diffuse via Internet devono poter essere protette dalle appropriazioni indebite e dalla pirateria. Così la **crypto art**, gli oggetti digitali da collezione e i giochi online trovano negli NFT una valida ed efficace tutela.

I [CryptoKitties](#), giochi diventati virali e popolari, hanno utilizzato NFT sulla *blockchain* di Ethereum. Così anche [Gamedex](#), un’altra piattaforma di gioco ma di carte collezionabili è stata resa possibile dagli NFT. Anche il metaverso di [Decentraland](#) è una sorta di mondo virtuale basato sulla *blockchain*. Proprio nella nostra Italia è avvenuta la vendita di un brano musicale come NFT: il 17 marzo di quest’anno il gruppo “Belladonna” hanno incluso, primi al mondo, nel loro brano “New Future Travelogue” gli NFT prima di diffonderlo.

<https://it.blastingnews.com/curiosita/2021/04/belladonna-e-morgan-primi-artisti-italiani-a-pubblicare-i-loro-inediti-in-nft-003301988.html> .

Quindi gli NFT non sono solo immagini di gatti che le persone si scambiano sulla *blockchain* di ETH: oggi vi è già una variegata pluralità di contenuti digitali che possono essere inseriti nella *blockchain* sotto forma di NFT. Basti pensare alla categoria dei “collezionabili” e ai più complessi contenuti multimediali in 3D diffusi dai creatori di realtà virtuale e aumentata.

Bisogna anche dire che gli NFT sono risorse che vanno oltre i diritti di proprietà intellettuale che contengono e che si presentano, per questo, anche come risorse di tipo finanziario. La tokenizzazione della proprietà intellettuale presuppone che l’autore ceda a terzi i diritti patrimoniali di autore tramite uno *smart contract*. Gli NFT possono considerarsi come proprietà intellettuali liquide che possono essere sfruttate economicamente.

E poiché i diritti di proprietà intellettuale viaggeranno ora sulla *blockchain* gli NFT sbloccheranno un valore enorme e per ora ancora illiquido, diventando la più grande classe di asset sui mercati secondari.

La tecnologia *blockchain* insieme alla I.A. automatizzerà la provenienza della I.P. proprietà intellettuale, facilitando il monitoraggio e la gestione dei diritti, compito dei tradizionali enti di gestione dei diritti come la nostra SIAE nei diversi Stati. Tramite gli *smart contract* gli NFT possono essere condivisi e frazionati tra più utenti, soprattutto quando si tratti di opere d'arte native digitali.

È importante inoltre considerare che chi acquista un NFT acquista anche, oltre ai diritti d'autore, un certificato che gli consente di tenere traccia e provare la proprietà della copia digitale acquistata. Di una stessa opera potranno quindi essere venduti indefiniti NFT a diversi soggetti, i quali diventeranno proprietari di una singola copia dell'opera, mentre l'originale resterà di esclusiva proprietà dell'autore.

Questo comporterà un duplice vantaggio: per l'autore di sfruttare economicamente la propria opera in un numero infinito di volte, venendo remunerato dalla vendita del *token* ad essa collegato, e per il compratore/collezionista d'arte di acquistare opere d'arte che prima gli erano precluse perché riservate, in originale, a gente ricca e a magnati della finanza.

A chi ancora nutra dubbi che gli NFT rappresentino davvero il futuro della tutela del diritto d'autore, faccio notare che gli stessi enti di gestione dei diritti nel mondo sono già entrati nel solco creato dagli NFT. Anche la nostra SIAE ha recentemente creato (<https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/siae-rappresenta-i-diritti-degli-autori-con-asset-digitali-creati-pi%C3%B9-di-4000000>) sulla *blockchain* più di 4.000.000 di NFT per l'equivalente dei suoi 95.000 associati che vedranno ora

tutelati i loro diritti d'autore in modo più trasparente ed efficiente.

Milano, 26.10.2021

Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24 – A.L. Chief Innovation Officer